

**Università degli Studi di Cagliari, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza,
insegnamento di “Filosofia del diritto – corsi 1 e 3”**

DOMANDE TIPO SU G. GOMETZ, L'INCERTEZZA DEL DIRITTO, GIAPPICHELLI, TORINO 2024

1. Perché la certezza giuridica può essere intesa come un elemento intrinseco del diritto? (par. 1.1)
2. Qual è la ridefinizione di “certezza del diritto” proposta nel volume? (par. 1.2.)
3. Perché conviene trattare la certezza del diritto come un concetto fattuale e disposizionale? (par. 1.2)
4. Perché conviene trattare la certezza giuridica come una questione di grado? (par. 1.3)
5. La distinzione tra certezza come fatto e certezza come valore o principio (par. 1.4)
6. Perché la certezza del diritto è valutata di solito positivamente? (par. 2.1)
7. Perché l'incertezza del diritto è valutata negativamente? (par. 2.1)
8. In che senso l'incertezza del diritto produce un effetto analogo al c.d. “chilling effect”? (par. 2.1)
9. Qual è il nesso tra la certezza/incertezza giuridica e la democrazia? (par. 2.2)
10. Qual è la relazione tra la certezza/incertezza giuridica e lo sviluppo/benessere economico della collettività? (par. 2.2)
11. Qual è la relazione tra la certezza del diritto e la giustizia sostanziale? (par. 2.3)
12. Aulis Aarnio e l'identificazione tra certezza e giustizia sostanziale (par. 2.3)
13. Critica delle tesi di Aarnio in materia di identificazione tra certezza e giustizia sostanziale (par. 2.3)
14. Qual è la relazione tra certezza del diritto e giustizia intesa in senso formale? (par. 2.4)
15. Tradizionalmente, si ritiene che l'astrattezza delle norme soddisfi il valore della certezza giuridica e che la generalità delle norme soddisfi il valore dell'uguaglianza. Questa opinione è giustificata? (par. 2.4)
16. Qual è la relazione tra la certezza e l'effettività del diritto? (par. 2.5)
17. Certezza del diritto e disapplicazione delle norme giuridiche (par. 2.5)
18. È meglio un diritto ingiusto ma certo o un diritto ingiusto ma incerto? (par. 2.6)
19. “*Chi* sono i soggetti le cui previsioni dobbiamo considerare per poterci pronunciare sopra la misura della certezza del diritto preso in esame?” (par. 3.2)
20. Che cosa si deve poter prevedere affinché possa dirsi realizzato un qualche grado di certezza del diritto? (par. 3.3)
21. Perché la previsione delle conseguenze giuridiche ricollegabili a molti casi, e segnatamente a quelli “difficili”, non può che avere carattere alternativo e generico? (par. 3.3.1)
22. Che cosa si intende per “previsione complessiva”? (par. 3.3.2)
23. Perché il successo di una previsione complessiva può talora costituire un risultato assai modesto? (par. 3.3.2)
24. Perché conviene parlare di certezza del diritto con riferimento alla prevedibilità delle conseguenze non solo della propria condotta, ma anche di quella altrui? (par. 3.3.3)
25. Perché conviene parlare di certezza del diritto con riferimento alla prevedibilità delle conseguenze non solo di atti, ma anche di fatti intesi come evenienze indipendenti dalla condotta intenzionale degli esseri umani? (par. 3.3.3)
26. Conviene parlare di certezza del diritto con riferimento esclusivo alla prevedibilità delle conseguenze di atti o fatti realmente accaduti o è preferibile riferirsi anche alla prevedibilità delle conseguenze di atti o fatti immaginari? (par. 3.3.3)

27. Perché conviene includere nel concetto di certezza del diritto anche la prevedibilità dei tempi in cui si produrranno e persisteranno le conseguenze giuridiche che ci si aspetta verranno ricollegate agli atti o ai fatti considerati? (par. 3.3.4)
28. Perché conviene includere nel concetto di certezza del diritto anche la possibilità di prevedere conseguenze giuridiche ricollegabili ad atti o evenienze che verranno in essere in un futuro più o meno distante rispetto al momento in cui si elabora la previsione? (par. 3.3.4)
29. Perché conviene includere tra le conseguenze giuridiche che si prevedono quando il diritto è certo anche quelle che si producono pacificamente o abitualmente, senza necessità di alcun intervento da parte di organi dotati di potestà coercitiva? (par. 3.3.5)
30. In che modo la conoscenza delle regolarità decisionali *de facto* potenzia quella possibilità diffusa di pianificazione giuridicamente consapevole delle scelte pratiche di cui la certezza del diritto è tradizionalmente ritenuta strumento? (par. 3.4.1)
31. Per quale motivo la prevedibilità giuridica ottenuta con minacce o corruzione è, di norma, incompatibile con la certezza del diritto? (par. 3.4.2)
32. Certezza del diritto e “conoscenze giuridiche private” (par. 3.4.2)
33. L’attendibilità delle previsioni giuridiche (par. 3.5.1)
34. L’accuratezza delle previsioni giuridiche (par. 3.5.1)
35. La lungimiranza delle previsioni giuridiche (par. 3.5.1)
36. Che cosa si intende per “linguaggio giuridico amministrato” e da che cosa dipende, in primo luogo, la certezza del diritto accostato come linguaggio giuridico amministrato (par. 4.2.)
37. Che cosa si intende per “vaghezza” del linguaggio giuridico, e perché è un fattore di incertezza (par. 4.2.1)
38. Esempi di norme a fattispecie molto vaga (par. 4.2.1)
39. Esempi di norme molto vaghe nella determinazione delle conseguenze (par. 4.2.1)
40. La vaghezza dei termini valutativi (par. 4.2.1)
41. La vaghezza dei principi (par. 4.2.1)
42. L’ambiguità del linguaggio giuridico come fattore di incertezza del diritto (par. 4.2.2)
43. Che cosa si intende per “genericità” degli enunciati normativi (par. 4.2.3)
44. La distinzione tra la vaghezza e la genericità delle fattispecie normative (par. 4.2.3)
45. Genericità delle conseguenze e certezza giuridica (con esempi) (par. 4.2.3)
46. Un esempio di norma molto generica e vaga sia nella fattispecie sia nelle conseguenze. (par. 4.2.3)
47. Perché la vaghezza, l’ambiguità e la genericità delle conseguenze producono incertezza giuridica? (par. 4.2.4)
48. Perché la determinatezza, univocità e specificazione delle conseguenze operano come elemento promotore di certezza? (par. 4.2.4)
49. L’inflazione della regolazione giuridica è necessariamente un fattore di incertezza? (par. 4.3.1)
50. Regolazione retroattiva e certezza del diritto (par. 4.3.2)
51. Nuove norme non retroattive e certezza del diritto (par. 4.3.2)
52. Quali innovazioni del diritto sono suscettibili di determinare un complessivo incremento della certezza giuridica? (par. 4.3.2)
53. Perché le antinomie producono incertezza, e qual è la dimensione della certezza che viene da esse compromessa? (par. 4.3.3)
54. Perché tanto la stabilità del giudicato quanto l’incontestabilità dei rapporti giuridici esauriti sono fattori certificanti di notevole importanza? (par. 4.3.4)

55. L'effettività dell'ordinamento complessivamente considerato come fattore materiale di certezza giuridica (par. 4.4.1)
56. Effettività delle singole norme giuridiche e certezza giuridica (par. 4.4.1 e 2.5)
57. Perché la sussistenza di regolarità applicative *de facto* è un fattore di certezza giuridica? (par. 4.4.2)
58. Perché la precarietà, la disomogeneità o la semplice mancanza di indirizzi interpretativi e decisionali *de facto* è un fattore di incertezza giuridica? (par. 4.4.2)
59. La conformità del diritto o delle decisioni giuridiche a determinati standard di giustizia o di correttezza come fattore di certezza (par. 4.4.3)
60. Che cosa si intende per "accessibilità alle conoscenze giuridiche rilevanti per la previsione" e come si può incrementare (par. 4.4.4)
61. L'accessibilità all'ideologia sociale comunitaria come presunto fattore di certezza giuridica (par. 4.4.4)
62. La diffusione di un'ideologia favorevole alla certezza come meta-fattore di certezza giuridica: quali effetti produce tra i decisori giuridici e gli individui ordinari (par. 4.4.5)
63. La diffusione di un'ideologia sfavorevole alla certezza come meta-fattore di incertezza giuridica: quali effetti produce tra i decisori giuridici e gli individui ordinari (par. 4.4.5)